

## ORDINE DEL GIORNO n. 462

### Il Consiglio regionale

*premesse che*

- la fiscalità di vantaggio rappresenta una previsione di agevolazioni fiscali che comportano una contrazione di gettito per l'ente erogatore a vantaggio di determinati soggetti, con esclusione anche implicita di altri che si trovano nelle medesime condizioni in termini di presupposti impositivi e di capacità contributiva;
- nella gerarchia delle fonti del diritto amministrativo, l'ottemperanza alla disciplina comunitaria si impone in via diretta a tutti gli enti titolari di competenza legislativa (art. 117 e art. 119 Cost.). Pertanto le norme di fonte comunitaria rappresentano limiti invalicabili nell'esercizio dell'attività impositiva;
- l'art. 107 CE del Trattato rappresenta la garanzia del principio di libera concorrenza, posto a difesa del mercato comune. Esso stabilisce che, salvo deroghe contemplate dal Trattato, sono incompatibili con il corretto funzionamento del mercato comune, e come tali vietati *"nella misura in cui incidano sugli scambi"*, gli aiuti in qualsiasi forma concessi dagli Stati allorché *"favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza"*. Possono però considerarsi compatibili, con il mercato interno:
  - a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
  - b) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- l'applicazione concreta delle deroghe previste dall'art. 107 del Trattato avviene attraverso la Carta degli aiuti a finalità regionale. Quella italiana è stata approvata dalla Commissione europea il 29 novembre 2007 e rappresenta il documento che indica per ciascuno Stato membro, da un lato, l'insieme delle Regioni dello Stato membro ammesse a beneficiare delle deroghe e, dall'altro, i massimali d'intensità degli aiuti all'investimento iniziale approvati per ciascuna Regione;
- inizialmente, quindi, l'orientamento comunitario per la fiscalità di vantaggio a livello regionale era che le agevolazioni fiscali, disposte attraverso riduzioni del carico tributario, risultavano acquisite al regime degli aiuti sull'assunto della sostanziale equivalenza fra la mancata realizzazione di gettito e la spesa erogata a carico del bilancio dello Stato;
- c'è stata una sostanziale svolta con la Sentenza 6 settembre 2006 della Corte di Giustizia, che riguarda misure di riduzione delle aliquote delle imposte personali e sulle imprese applicate nella Regione autonoma delle Azzorre. In sostanza la Sentenza afferma: quando, in forza di sufficiente autonomia istituzionale, procedurale e finanziaria rispetto al governo centrale, è l'entità infrastatale a rivestire un ruolo fondamentale nella definizione dell'ambiente politico ed

economico in cui operano le imprese, è il territorio di competenza, e non quello nazionale nella sua totalità, a rappresentare il contesto in relazione al quale valutare la selettività della misura. I parametri di valutazione della sussistenza delle tre forme di autonomia vengono individuati nell'esistenza di "uno statuto politico ed amministrativo distinto da quello statale", nel potere di assumere decisioni di politica fiscale senza l'intervento dello Stato in ordine al relativo contenuto, e nella mancanza di compensazione della riduzione del gettito tributario mediante sovvenzioni o contributi ad opera del governo centrale o di altre regioni;

- il secondo fondamentale provvedimento di svolta in questa materia è la Legge del 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", che all'art. 7 comma c, così recita: " c) per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), (tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni) le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui alla lettera b), numero 2), (le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale";

*considerato che* nel caso in cui la Regione decidesse in merito alla fiscalità di vantaggio essa, dunque, non potrà gravare sul bilancio dello Stato, anche perché la normativa comunitaria non lo permetterebbe. Per l'UE la possibilità di attivare la fiscalità di vantaggio è concessa agli enti substatali che siano nelle condizioni di avere autonomia istituzionale, procedurale e finanziaria rispetto allo Stato centrale. La fiscalità di vantaggio dovrà quindi essere coperta da risorse regionali;

*valutato che*

- la fiscalità agevolata viene applicata a territori particolarmente depressi all'interno di uno Stato in modo da incentivarne lo sviluppo economico e sociale. Molte aree montane dell'arco alpino rispondono alla definizione di marginalità. Sono territori che da anni subiscono la stessa burocrazia, leggi e regolamenti, che valgono per le zone di pianura, disincentivando le aziende ad insediarsi e permanere sul territorio;
- nella valutazione economica di un territorio risulta importante basarsi su altri fattori di sostenibilità oltre ai parametri dell'occupazione e del PIL. La sostenibilità economica è la capacità di un modello di crescita di produrre valore aggiunto territoriale. Tale valore è creato dalle risorse del territorio. Esso non può essere misurato soltanto da parametri, pertanto è necessario selezionare e valorizzare le attività agricole; commerciali e terziarie che:
  - producono valorizzazione del patrimonio territoriale ed ambientale;
  - agevolano lo sviluppo di auto imprenditorialità locale;
  - producono beni relazionali;
  - favoriscono la formazione di filiere produttive complesse;
  - qualificano l'identità produttiva, culturale, sociale del luogo favorendo la permanenza degli abitanti e la loro integrazione come produttori;
- risulta di fondamentale importanza che la creazione di zone a fiscalità agevolata non comporti uno sfruttamento del territorio e delle risorse. Una forma di tutela può essere rappresentata dal sistema delle aree protette della Regione, l.r. 19/2009. In questo modo le attività produttive (agricole, forestali, pastorali),

- commerciali e terziarie dovranno essere compatibili con le finalità delle aree protette e dovranno rispondere ai principi di sostenibilità ambientale;
- la sostenibilità ambientale viene prodotta dall'attivazione di regole virtuose dell'insediamento umano, atte a produrre autosostenibilità. Come ad esempio:
    - la chiusura locale dei cicli (rifiuti, alimentazione, energia, acque etc.)
    - la riduzione della mobilità di persone e merci;
    - il ripristino e la riqualificazione della struttura e del funzionamento dei sistemi ambientali e delle condizioni della loro autoproduzione;
    - la riqualificazione delle attività agricole e forestali in quanto principali produttrici di sicurezza e benessere pubblico (salvaguardia del rischio idrogeologico, riduzione dell'inquinamento, bonifica, riqualificazione paesaggistica, aumento e preservazione della biodiversità, creazione di reti ecologiche, valorizzare le economie locali connesse al turismo);
    - realizzazione di regole di sostenibilità operanti negli strumenti ordinari di pianificazione;
  - le aree marginali montane dell'arco alpino necessitano quindi di un profondo ragionamento in grado di contemplare una possibile defiscalizzazione e deregolamentazione, in maniera da approdare ad un progetto di sviluppo e di crescita intelligente, sostenibile ambientalmente e coeso socialmente

### **impegna la Giunta regionale**

- ad attuare, entro 6 mesi, uno studio di ricerca economico-sociale e normativo al fine di individuare possibili soluzioni finalizzate ad agevolare in maniera fiscale e burocratica le aree montane che abbia come cardine i parametri di sostenibilità ambientale citati nelle considerazioni;
- ad attuare un tavolo di lavoro con i rappresentanti del territorio interessato dalle condizioni sopraccitate, tra cui gli amministratori, gli Enti locali, gli Enti di governo del territorio (Unioni Montane, Enti parco etc.), le Associazioni, nonché con la popolazione, al fine di approdare a soluzioni il più ampiamente condivise;
- a dialogare con le Regioni limitrofe, affini territorialmente, in maniera da valutare la possibilità di estendere la fiscalità agevolata in altre aree dell'arco alpino;
- ad instaurare un rapporto con il Governo affinché vengano raggiunti degli accordi per rendere possibili le azioni sopradescritte.

---==oOo===---

*Testo del documento votato con modifiche e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare del 19 gennaio 2016*